



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 DEL 27-05-2020

Oggetto: EMERGENZA CODIV-19 - RIAPERTURA AL PUBBLICO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

IL SINDACO

VISTA la recente normativa riguardante l'emergenza sanitaria per COVID19:

- il DPCM 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO nel dettaglio l'art. 1 del sopramenzionato decreto, rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"; cui alla lett. b) che dispone: « *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8*»;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- lo statuto comunale;

CONSIDERATI che ambito il Comune di Caldarola esistono diverse aree adibite a Giardini con annessi giochi per bambini, tra cui l'area polivalente "Nicolo Ceselli", l'area fitness, l'area compresa nella lottizzazione Tardella, i giardini di Via Clodio, ed i giochi annessi all'area S.A.E. zona Chiesa;

VALUTATO la possibilità della sanificazione dei giochi almeno una volta al giorno da parte dell'autorità comunale;

CONSIDERATO che, durante il periodo di apertura dei giardini sarà effettuata opportuna vigilanza sia da parte degli agenti della Polizia Locale dell'U.M.M.A. che del personale della Protezione civile per garantire il rispetto del distanziamento sociale e l'adozione di tutte le misure di sicurezza in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 (compreso l'utilizzo di guanti e mascherine);

VALUTATO che al momento, adottando le opportune cautele di seguito nello specifico indicate, sussistono le condizioni per consentire la riapertura dei parchi con annessi giochi per bambini;

ORDINA

la riapertura di tutti i giardini con annessi giochi per bambini(di cui in elenco), del Comune di Caldarola, nell'orario compreso **fra le ore 15.00 e le ore 19.30 di ogni giorno.**

La presente autorizzazione **è subordinata al rispetto delle misure di valenza nazionale sulla sicurezza igienico-sanitaria e del distanziamento interpersonale e, nello specifico, delle seguenti disposizioni e modalità comportamentali:**

ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto degli 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

COMPITI DEL GESTORE

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
 - a) manutenzione e controllo periodico;

- b) pulizia periodica degli arredi;
 - c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
- a) definendo e controllando dei suoi confini;
 - b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
 - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità di persone tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

RESPONSABILITA' DEL GENITORE O DELL'ADULTO FAMILIARE ACCOMPAGNATORE(O DEL RAGAZZO SE ALMENO 14ENNE)

- 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
- a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o simili, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessaria la presenza di un accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle mascherine e sul distanziamento fisico.

DISPONE

Che la supervisione degli spazi venga effettuata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e dal Corpo di Polizia Locale, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole imposte dalla normativa relativa al COVID-19 ed in particolare che:

- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
- b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità' di persone tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

Che personale incaricato dal Comune di Caldarola effettui una pulizia giornaliera approfondita delle superfici più toccate.

Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line del Comune e di trasmettere copia a: - Prefettura di Macerata;

- Questura di macerata;

- Comando stazione Carabinieri di Caldarola;

- Corpo Unificato di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

SI AVVERTE CHE

- il mancato rispetto delle misure contenute nel presente atto sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

- contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria